



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

Area Staff e Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA

N. 73/2022

PERSONALE

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, CONGEDATI SENZA DEMERITO (ART. 1014 DEL D.LGS 66 DEL 15/03/2010). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'anno duemilaventidue addi undici del mese di Marzo

negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI N. 1 RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, CONGEDATI SENZA DEMERITO (ART. 1014 DEL D.LGS 66 DEL 15/03/2010). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che con determinazione n. 553 del 23/11/2021 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate congedati senza demerito (art. 1014 del D.lgs 66 del 15/03/2010);

Precisato che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorso ed Esami n. 104 del 31/12/2021 e sul BUR Piemonte n. 48 del 2/12/2021 e che il bando di concorso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'Albo Pretorio on line dell'ente in data 31/12/2021;

Visto inoltre che lo stesso bando in data 31/12/2021 è stato trasmesso al Comando Militare Esercito della Regione Piemonte nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs n. 66/2010;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico sopra descritto, in applicazione alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi del Comune di Alpignano, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 64/2020 e ss.mm.ii, che disciplina, all'art. 24, disciplina la composizione delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, *“La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Area al quale compete la responsabilità dell'ufficio personale è composta:*

a) dal Segretario Generale o dal Responsabile dell'Area interessata o da altro Responsabile dell'Ente o da un funzionario di un'altra Pubblica Amministrazione in qualità di Presidente;

b) da due esperti – componenti effettivi - nelle materie oggetto della selezione scelti tra funzionari del Comune o di altra pubblica Amministrazione di categoria non inferiore a quella messa a concorso. Può anche essere nominato personale in quiescenza inquadrato, durante servizio attivo, in categoria non inferiore a quella del posto messo a concorso.

In relazione alla tipologia dei posti banditi, la Commissione può essere integrata da un esperto in tecniche di valutazione e selezione del personale”;

- il comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e lo stesso art. 24 del Regolamento comunale di accesso agli impieghi dispongono che *“Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo”;*

- l'art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001 dispone *“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo il codice penale: a) non possono farne parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;...omissis...2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”*;

- le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento comunale di accesso agli impieghi, il quale prevede in particolare:

- *con la stessa determinazione si provvederà alla nomina del segretario della commissione nella persona di un dipendente di categoria superiore o pari a quella del posto oggetto di selezione;*
- *alla Commissione può essere aggregato un membro aggiunto per la verifica della conoscenza della lingua straniera e per le materie speciali, se e in quanto previste nelle prove concorsuali; egli, assume la veste di consulente per gli altri Commissari, non vota e interviene soltanto nella fasi in cui sia necessaria la sua presenza;*
- *con le medesime modalità sono nominati i supplenti tanto per il Presidente che per i singoli componenti la Commissione; gli stessi intervengono alle sedute della Commissione in caso di impedimento dei rispettivi componenti effettivi;*
- *ai componenti esterni della Commissione è corrisposto un compenso tenuto conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 23 marzo 1995.*
- *i componenti aggregati hanno diritto a un compenso e all'eventuale rimborso delle spese d'accesso in rapporto agli interventi richiesti dal Presidente della Commissione”*;

Considerato che:

- a norma dell'art. 57, comma 1, lett a) del D.lgs n. 165/200, *“Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionato si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale ai pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5”*;
- a norma del predetto art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001, inserito dall'art. 5, c.1, lett. b) della L. 215/2015 *“L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato “entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni...omissis...”*;

Considerato che, alla luce dei posti previsti dalla selezione e delle materie oggetto delle prove d'esame, tutte le figure necessarie per qualifica e categoria professionale, a ricoprire il ruolo di presidente e membro esperto della commissione in argomento, possono identificarsi tra dipendenti interni del Comune di Alpignano, accertandone la relativa disponibilità;

Attesa la competenza della sottoscritta a nominare la commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, nelle seguenti persone:

Dott.ssa Barbara Vittoria CAPO
Segretario Generale del Comune di Alpignano

Presidente

Dott.ssa Caterina FUMAROLA
Direttore Area Staff e Comunicazione del Comune di Alpignano
Categoria giuridica D

Componente membro esperto

Dott. Massimo CANGINI
Direttore Area Finanziaria del Comune di Alpignano
Categoria giuridica D

Componente membro esperto

Rilevato che:

- ai sensi dell'art 24 del Regolamento comunale di accesso agli impieghi, la funzione di Presidente della Commissione viene assunta dal Segretario Generale – dott.ssa Barbara Vittoria CAPO;
- le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dal sig. Davide MORRA – Istruttore amministrativo categoria giuridica C presso l'Area Servizi alla Persona del Comune di Alpignano;

Dato atto che:

- all'atto dell'insediamento della Commissione esaminatrice, il Presidente, il segretario verbalizzante, nonché i componenti esperti, dovranno rendere le dichiarazioni previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- in particolare dovranno essere sottoscritte apposite dichiarazioni dalle quali risulti l'insussistenza delle incompatibilità nonché delle condanne di cui al citato art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001;
- in caso contrario, i componenti della Commissione esaminatrice decadranno dalla nomina;

Richiamato l'articolo 18, comma 1, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, che stabilisce: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza”*;

Considerato che la legge 56/2019, all'articolo 3, comma 13, stabilisce: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti”*;

Visto il DPCM 24 aprile 2020, recante *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 225 del 10 settembre 2020”;

Preso atto che l'articolo 1 del suddetto DPCM, ai commi 4 e 5 dispone: *“4. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli*

stabiliti dal presente decreto. 5. Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”;

Dato tuttavia atto che:

- il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Comune di Lucca (da questo protocollato in entrata al n. 77558/2021 in data 07.06.2021) secondo il quale *“la corresponsione dei compensi previsti dall'art. 3, c. 14, Legge n. 56/2019 riguarda tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso”;*
- in risposta ad una richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Settala (MI), la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia con propria deliberazione n. 253/2021/PAR del 03.11.2021 ha espresso il seguente principio di massima *“A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia;*
- sulla scorta di quanto affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia di cui sopra, la Corte dei Conti Puglia, con il parere n. 174/2021/PAR, ribadisce quanto segue *“...a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica; e che la deroga al principio di onnicomprensività di cui al citato art. 3 comma 14 del decreto legge n. 162 del 2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali”;*

Ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra, visti i contrastanti pareri in materia, ai componenti interni della commissione esaminatrice e ai segretari non viene corrisposto alcun compenso, in quanto svolgono i relativi adempimenti in orario di servizio; qualora le sedute si svolgano al di fuori del normale orario di lavoro, verrà riconosciuto ai componenti (se di qualifica non dirigenziale o non appartenenti all'area delle posizioni organizzative) ed ai segretari il diritto al pagamento delle ore di straordinario effettuate, specificando tuttavia che i predetti compensi potrebbero essere riconosciuti solo recependo quanto previsto dal DPCM 24 aprile 2020;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Direttore di area, ai sensi degli articoli n.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000 in data 18/08/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 29/07/2021 di nomina della dott.ssa Caterina Fumarola Responsabile dell'Area Staff e Comunicazione, ai sensi degli articoli n.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000 in data 18/08/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò considerato;

IL DIRETTORE DI AREA
Caterina Fumarola
Documento firmato digitalmente
(11/03/2022)